

SPESOMETRO 2015

Aprile 2016

A cura di Marcello Orsatti
fiscalista di Confindustria Udine

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

SANZIONI

Art. 11 D.Lgs. 471/1997

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la **sanzione da 250 a 2.000 €**

Art. 10 comma 3 L. 212/2000 statuto dei diritti del contribuente

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una **mera violazione formale senza alcun debito di imposta.**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ravvedimento operoso

- regolarizzazione entro 1 anno dalla scadenza → sanzione ridotta a 1/8 del minimo **31 €** (codice tributo 8911).

Definizione agevolata

E' ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione a 1/3 (art. 16 D.Lgs. 472/97).

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 21 D.L. 31/5/2010 n. 78 → (re)istituzione dello spesometro (elenco clienti/fornitori) con la soglia di esenzione di 3.000 €.

Art. 2 comma 6 D.L. 16/2012 (decreto semplificazioni) → abolizione della soglia dei 3.000 €.

Provvedimento Agenzia Entrate 2 agosto 2013 → approvazione del modello polivalente che contiene anche lo spesometro.

IL MODELLO POLIVALENTE

Il **modello polivalente** si utilizza per effettuare 5 diverse comunicazioni:

1. spesometro: comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. 21 D.L. 78/2010);
2. comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi black list (art. 1 D.L. 40/2010);
3. comunicazione degli acquisti di beni da San Marino integrati con Iva (art. 16 D.M. 24 dicembre 1993);
4. comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti in deroga (art. 3 comma 1 D.L. 16/2012);
5. comunicazione leasing, locazione e noleggio autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili da parte dei relativi operatori commerciali (provvedimento 21 novembre 2011 n. 165979).

RIFERIMENTI DI PRASSI

- circolare Agenzia Entrate 30 maggio 2011 n. 24/E
- circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2011 n. 28/E
- risposte Agenzia Entrate 11 ottobre 2011
- risposte Agenzia Entrate 22 dicembre 2011
- nota Agenzia Entrate 6 marzo 2012
- risposte Assosoftware 22 ottobre 2013
- nota Agenzia Entrate 19 novembre 2013 n. 0136693
- risposte Agenzia Entrate 23 gennaio 2014
- comunicato Agenzia Entrate 1° aprile 2015

TERMINE DI INVIO

SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO 2015

I soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile:

- inviano telematicamente lo spesometro relativo al 2015 → entro **lunedì 11/04/2016** (il 10 aprile è domenica).

Gli altri soggetti (trimestrali Iva):

- inviano telematicamente lo spesometro relativo al 2015 → entro mercoledì 20/04/2016.

Attenzione: la periodicità di liquidazione va verificata nell'anno di presentazione.

SOGGETTI OBBLIGATI

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono **obbligati** a inviare lo spesometro:

- tutti i soggetti passivi Iva;
- che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva (con le esclusioni di seguito specificate).

Enti non commerciali → comunicano solo le operazioni dell'eventuale attività commerciale.

Sono **esonerati** dall'invio dello spesometro:

- gli enti pubblici (comunicato 1° aprile 2015);
- i contribuenti forfetari (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
- i contribuenti minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

In presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, ecc.) lo spesometro va presentato:

- da tutti i soggetti coinvolti → se l'operazione straordinaria non ha comportato l'estinzione del dante causa;
- dall'avente causa → se l'operazione straordinaria ha comportato l'estinzione del dante causa.

Nel secondo caso l'avente causa deve comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative:

- **all'anno precedente** → utilizzando una **comunicazione distinta** rispetto alla propria;
- **all'anno in corso** → utilizzando **un'unica comunicazione** riepilogativa.

QUALI OPERAZIONI COMUNICARE

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:

- per le quali è stata **emessa fattura → senza limiti di soglia**;
- per le quali è stato emesso scontrino/ricevuta → se di importo unitario ≥ 3.600 € Iva compresa.

Regola generale

L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione.

Attenzione: anche per il 2015 i commercianti al minuto e attività assimilate (art. 22 D.P.R. 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/72) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 € al netto dell'Iva (comunicato 1° aprile 2015).

OPERAZIONI DA INCLUDERE

Devono essere incluse nello spesometro solo le **operazioni attive/passive rilevanti ai fini Iva**:

- imponibili;
- non imponibili (escluse quelle già note al Fisco);
- esenti art. 10 D.P.R. 633/72 (escluse quelle già note al Fisco);
- soggette al regime del **reverse charge** o dello **split payment**;
- omaggi di beni oggetto dell'attività.

OPERAZIONI ESCLUSE PERCHE' FUORI CAMPO IVA

Non devono essere comunicate le operazioni fuori campo Iva per mancanza del requisito soggettivo o oggettivo o territoriale:

- artt. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 26, 74 commi 1 e 2 D.P.R. 633/72;
- artt. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies → **dovrebbero essere escluse** (Assonime, Seac) in quanto carenti del requisito territoriale anche se da 2013 sono soggette a fatturazione e rientrano nel volume d'affari (manca un chiarimento ufficiale) .

OPERAZIONI ESCLUSE ANCHE SE RILEVANTI AI FINI IVA

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 6 comma 4 Legge n. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente

Al contribuente non possono, **in ogni caso**, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Istruzioni modello polivalente pag. 1

Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall'art. 6 dello Statuto del contribuente, **restano escluse dell'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria.**

OPERAZIONI ESCLUSE

Istruzioni pag. 1

Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi:

- dell'art. 7 D.P.R. 605/1973;
- dell'art. 21 comma 1-bis D.L. 78/2010 (acquisti con carte di credito, debito o prepagate);
- di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

OPERAZIONI ESCLUSE PERCHE' GIA' NOTE AL FISCO

Sono escluse dallo spesometro, perché già note al Fisco, le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8 comma 1 lettere a) e b) D.P.R. 633/72;
- operazioni intracomunitarie **già comunicate con gli Intrastat**;
- operazioni esenti art. 10 **già note Fisco**;
- operazioni di importo ≥ 3.600 € **effettuate nei confronti di contribuenti privati e non documentate da fattura** il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate **italiane**.

Dubbi:

- le fatture elettroniche PA vanno inserite?
- e le operazioni con Paesi black list?

IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI ESCLUSE: PRECISAZIONI

Operazioni non imponibili art. 9 D.P.R. 633/72

Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'art. 9 D.P.R. 633/72 → sono da comunicare.

Attenzione: sono da comunicare le operazioni assimilate alle esportazioni indicate negli articoli 8 comma 1 lett. c), 8-bis, 38-quater, 71 (no intra) e 72 D.P.R. 633/72.

OPERAZIONI INTRA ESCLUSE: PRECISAZIONI

Sono escluse dallo spesometro le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario se le informazioni relative a tali operazioni sono già acquisite con gli elenchi Intrastat.

Attenzione: devono essere comunicate le operazioni intracomunitarie che non sono incluse nell'Intra (es. art. 58 D.L. 331/93 triangolare comunitaria per il 1° cedente).

OPERAZIONI ESENTI ESCLUSE: PRECISAZIONI

Nota Direzione Centrale Accertamento 6 marzo 2012

Sono escluse le operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 D.P.R. 633/72 se già comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.P.R. 605/73: «6. Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti, e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, e archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.».

.

OPERAZIONI ESENTI ESCLUSE: PRECISAZIONI

Nota Direzione Centrale Accertamento 6 marzo 2012

I soggetti che hanno esercitato l'opzione 36-bis D.P.R. 633/72 con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti dovranno comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

ALTRE OPERAZIONI GIA' MONITORATE

Sono escluse le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria:

- contratti di **assicurazione** e contratti di somministrazione di **energia elettrica, telefonia, acqua e gas** (art. 7 D.P.R. 605/73);
- vendite di beni e servizi a **condomini** (art. 7 D.P.R. 605/73);
- contratti di **mutuo** (art. 78 comma 25 L. 413/91);
- atti di **compravendita di immobili** (art. 3-bis D.L.gs. 463/97);
- **locazioni di immobili** (i leasing vanno comunicati);
- prestazioni sanitarie inviate al STS.

OPERAZIONI ESCLUSE PERCHE' GIA' NOTE

Cessioni di immobili → risposta 22 dicembre 2011

Sono escluse dallo spesometro le fatture di acconto e saldo emesse da impresa edile, di un immobile che formerà oggetto di successiva vendita → se però le fatture relative agli acconti sono registrate in un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare.

OPERAZIONI ESCLUSE PERCHE' GIA' NOTE

Prestazioni sanitarie inviate al STS

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.Lgs. 175/2014 i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (**farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e medici chirurgi e odontoiatri**) devono inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato → l'obbligo di comunicare le operazioni nello Spesometro è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria.

ALTRE OPERAZIONI ESCLUSE

Note di accredito con l'estero → sempre escluse

Le note di variazione relative ad operazioni con l'estero non vanno mai incluse nello spesometro perché:

- in caso di compilazione analitica → non è prevista l'indicazione di valori di segno negativo;
- in caso di compilazione aggregata → nel quadro BL il campo «Note di variazione» va compilato solo ai fini della comunicazione black list.

OPERAZIONI INCLUSE ANCHE SE GIA' NOTE

Nonostante siano già monitorate, secondo l'Agenzia delle Entrate devono essere comunicate:

- le cessioni di autoveicoli (in campo Iva);
- le operazioni relative ai contratti di leasing e noleggio in qualità di utilizzatori di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

CASI PARTICOLARI

CASI PARTICOLARI

Contabilità separata → la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata compilando un dettaglio unico.

Autotrasportatori → le fatture registrate entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione (art. 74 comma 4 D.P.R. 633/72) vanno inserite con riferimento alla data di registrazione.

Fatture da soggetti minimi → vanno inserite nello spesometro.

Autofatture per omaggi → vanno inserite con l'indicazione della partita Iva del cedente.

Fatture cointestate → vanno inserite ripartendo il corrispettivo tra gli intestatari.

Passaggi interni → non vanno inseriti i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 633/72.

REGIME DEL MARGINE

Operazioni in applicazione del regime Iva del margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime Iva dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. 41/95 **NON documentate da fattura** → sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo ≥ 3.600 €.

Se documentate da fattura deve essere comunicata la sola base imponibile cui è applicabile l'imposta rimanendo non rilevante l'eventuale quota fuori campo Iva (circolare n. 24/E del 2011).

SCHEDE CARBURANTI

Schede carburante

Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito.

Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati **con le stesse modalità del documento riepilogativo.**

NOTE DI VARIAZIONE IN FORMA AGGREGATA

Nella compilazione delle colonne relative alle Note di Variazione in forma aggregata (quadro FA, col.10,11, 15,16), l'individuazione della controparte non dipende dalla sezione del registro Iva (operazioni attive o passive), ma è sempre da intendersi come **controparte del soggetto che presenta lo spesometro.**

NOTE DI VARIAZIONE IN FORMA AGGREGATA

Esempio

A è il soggetto che presenta lo spesometro e B è la controparte.

Note di Variazione a debito per la controparte (col. 10 e 11) sono quelle che generano un **debito di imponibile** per B verso A:

- le note di credito emesse da B su una vendita ad A;
- le note di debito emesse da A su una vendita a B.

Note di Variazione a credito per la controparte (col.15 e 16): sono quelle che generano un **credito di imponibile** per B verso A:

- le note di credito emesse da A su una vendita a B;
- le note di debito emesse da B su una vendita fatta ad A.

SCELTA DELLA MODALITA' DI COMUNICAZIONE

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Lo spesometro può essere compilato:

- in **modalità aggregata** → vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia;
- in **modalità analitica** → vengono riportati i dati delle singole fatture.

Attenzione: la scelta è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Attenzione: la compilazione aggregata non è consentita in caso di acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 comma 6 D.P.R. 633/72.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Ai fini dello spesometro occorre fare riferimento:

- al momento della **registrazione della fattura** (artt. 23, 24 e 25 D.P.R. 633/72);
- **in mancanza**, al momento di effettuazione delle operazioni (art. 6 D.P.R. 633/72).

QUADRO FE FATTURE EMESSE

Le istruzioni del quadro FE (fatture emesse) richiedono di indicare le autofatture per acquisti da non residenti ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72.

Secondo Assosoftware (nota 22 ottobre 2013 concordata con l'Agenzia delle Entrate) **un'eventuale esclusione di tali operazioni dal quadro FE può essere considerato comunque un comportamento corretto.**

ESEMPI DI COMPILAZIONE

1. scheda carburante
2. reverse charge interno
3. acquisto di servizi dall'estero
4. acquisti di beni su internet
5. note di accredito
6. split payment
7. omaggi
8. fattura da professionista
9. acquisti con Iva indetraibile
10. biglietti aerei internazionali